

Art. 41 - Rapporto tra area coperta ed area del lotto.

Il computo del rapporto tra superficie coperta e superficie del lotto verrà fatta tenendo calcolo anche di eventuali edifici preesistenti nel lotto stesso.

Si riconosce l'eventuale asservimento dei terreni limitrofi cioè la alienazione del diritto alla fabbricazione a favore dei confinanti, alienazione da tradursi in atto pubblico sottoscritto dalle parti che verrà deputato negli uffici comunali. Non possono essere approvate nuove costruzioni che usufruiscano di aree libere già asservite ad altre costruzioni.

Nel caso in cui, a causa della modesta estensione del lotto e della imposizione del prescritto rapporto Sc/sd. non sia possibile giungere, anche usufruendo della disposizione relativa al compenso dei volumi, ad una utilizzazione del lotto stesso a scopo edilizio, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e su parere favorevole della stessa, può concedere la realizzazione di una superficie maggiore del suddetto rapporto Sc/sd., limitatamente al raggiungimento di una superficie coperta pari a mq. 120 (centoventi).

La suddetta concessione è applicabile soltanto nei casi in cui il lotto derivi da frazionamento effettuato anteriormente alla data della delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale. Per ottenere la concessione della deroga, l'interessato dovrà produrre copia dell'atto col quale è entrato in possesso del lotto oppure certificato catastale da cui risulti che la proprietà risale a tempo antecedente la data sopraindicata.

Art. 43 - Deroghe.

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di deroghe alle norme del presente regolamento, su parere conforme della Commissione Edilizia comunale, soltanto nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico e di costruzioni alberghiere, limitatamente alle categorie di lusso, prima e seconda.

E' ammessa deroga anche di edifici dedicati al culto. La concessione di deroga deve essere sempre subordinata agli adempimenti di cui all'Art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357,

la compensazione di volume che permette di aumentare la superficie coperta riducendo l'altezza consentita o viceversa di diminuire la superficie coperta aumentando l'altezza, nell'un caso e nell'altro limitatamente ad un solo piano.

In nessun caso potrà essere autorizzato un volume complessivo maggiore di quello risultante dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Quando si tratti di costruzioni alberghiere, il compenso di volume può comprendere due piani.

~~Art. 43 - Deroghe~~

~~Il Consiglio Comunale su parere della Commissione Edilizia ha facoltà di derogare alle presenti norme soltanto nel caso di edifici pubblici e di costruzioni alberghiere, limitatamente alle categorie lusso, prima e seconda.~~

~~E' ammessa deroga anche in caso di edifici dedicati al culto.~~

~~La procedura di deroga per i casi precedenti è subordinata all'osservanza della legge 21-12-55 n. 1357, secondo le istruzioni impartite con circolare 28-2-56 n. 847 del Ministero dei LL. PP. Il Sindaco su parere conforme della Commissione Edilizia, può concedere deroghe al rispetto del rapporto Sc/Sd relativamente a quanto disposto in merito dall'art. 41.~~

Art. 44 - Decoro degli edifici

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, ed in special modo le facciate, comprese le vetrine, bacheche, insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino. Questa corrispondenza si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle tinte e alle linee ornamentali che, oltre ad esse per se stessi decorosi e corrispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare con quelle degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

Art. 45 - Facciate visibili da spazi pubblici e complessi ambientali di particolare pregio

Le imposte delle porte, delle botteghe e di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre e dei balconi dovranno essere colorate e mantenute costantemente in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per ciascun caseggiato. Tutti i muri di caseggiato prospicienti spazi pubblici, nonchè le pareti e i soffitti degli anditi e delle scale devono, con particolare riguardo alla loro ubicazione, essere intonacati, colorati e mantenuti in buono stato. L'intonaco non è richiesto nel caso in cui le superfici siano di materiali aventi particolare pregio estetico (rivestimenti in lastra di marmo o pietra, mattoni parmano, muratura a conci regolarizzati con stuccature dei giunti, ecc.). Non si possono costruire latrine, condutture di scarico, canne fumarie e simili sporgenti dai muri perimetrali degli edifici e neppure latrine esterne nei cortili. I tubi di condotta dell'acqua, del gas, e le linee elettriche saranno tollerati solo sulle facciate secondarie. E' ammessa deroga quando, per imprescindibili necessità di ordine tecnico, non sia possibile evitare l'ancoraggio alle facciate principali. Le esistenti facciate dipinte a fresco o con paramento a stucco aventi particolare pregio, dovranno essere conservate. Eventuali restauri di edifici aventi particolare interesse o che costituiscano comunque significativi esempi di architettura, spontanea, dovranno essere condotti in modo che non risulti alterata l'unità architettonica e coloristica del complesso ambientale di cui fa parte l'edificio oggetto del restauro. E' fatto assoluto divieto di impiegare, per i suddetti restauri, tinteggiature incorporate in leganti a base di polvere di marmo, cemento, amianto o simili, da applicare mediante apparecchiature a ventola.

Art. 46 - Tinteggiatura dei muri. Pittura decorativa o figurativa ed altri ornamenti

Nelle tinteggiature delle fabbriche, delle pareti e dei muri visibili da spazi pubblici, nonchè negli anditi, sono vietate le tinte che possono offendere la vista o deturpare l'aspetto dell'edificio e dell'ambiente. Quando si debbano eseguire restauri o tinteggiature parziali di un complesso architettonico, sia esso di uno o più proprietari, si dovrà fare in modo da non turbarne l'armonia e l'unità. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di esigere che sia predi-

sposto il bozzetto a colori delle facciate per essere sottoposto alla approvazione della Commissione Edilizia, ciò anche quando si debbano eseguire restauri di un complesso architettonico sia esso di uno o più proprietari. Qualora le tinte e i prospetti di fabbrica e di muri di cinta non presentino aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova tinteggiatura fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Art. 47 - Zoccolo

Nella parte bassa della facciata degli edifici lungo spazi pubblici, lo zoccolo sarà di marmo o di pietra naturale, avrà altezza non inferiore a m. 0,90 e non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

Art. 48 - Sporgenze di vetrine, mostre, decorazioni, cornici

Sono vietate a confine con gli spazi di uso pubblico le sporgenze di qualsiasi genere dal confine di proprietà siano esse vetrine, mostre, cornici e decorazioni fino all'altezza di mt. 3 (tre) dal suolo. Sono ammesse deroghe, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sempre che la sporgenza non oltrepassi cm. 20, per le vetrine e le mostre fisse o mobili che sporgendo dal vivo del muro importano occupazione di suolo pubblico.

Sopra il livello di mt. 3 sono ammesse sporgenze sull'area pubblica fino a 35 cm. Le suddette altezze saranno misurate dal piano di calpestio del marciapiede, oppure in mancanza di quest'ultimo, dal suolo stradale antistante. Le disposizioni del presente articolo, valgono soltanto per eventuali lavori di modifica a costruzioni esistenti.

Art. 49 - Loggette (bowindows)

Sono vietati i balconi chiusi che sporgono sul suolo pubblico. Quelli sporgenti sul suolo privato sono da considerarsi costruzione ai fini della misurazione delle distanze dai confini.

Art. 50 - Balconi e poggioli

I balconi ed i terrazzi pensili aperti, prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenze maggiori di mt. 1,20 (uno e venti) dalla linea di proprietà e la loro altezza dal suolo, misurata dal livello stradale o dal piano del marciapiede, qualora esista, non può essere minore di mt. 4,50. E' vietata la costruzione di poggioli sulle vie di lar-

ghezza inferiore ai mt. 4 (quattro) ad eccezione dei casi in cui il fronte opposto non sia edificabile.

Art. 51 - Canali di gronda e tubi pluviali

In corrispondenza delle facciate su spazi pubblici, i cornicioni devono essere muniti, per lo scarico delle acque piovane, di canali di materiale impermeabile. I tubi verticali di discesa nella parte inferiore non debbono sporgere dal muro per un'altezza di almeno mt. 3.50 dal suolo pubblico ed assicurare il perfetto smaltimento delle acque.

Art. 52 - Comignoli

I comignoli dovranno essere solidamente assicurati e sopraelevarsi sul tetto non meno di mt. 1,30 e sui terrazzi non meno di metri 2 (due) qualora sugli stessi si elevino costruzioni abitabili. Gli sbocchi delle canne da fumo dovranno comunque essere sistemati in modo da non arrecare molestia all'abitato. Le canne fumarie di forni, grosse cucine, impianti centrali di riscaldamento o di qualsiasi altro apparecchio che sviluppi calore superiore al normale installato in un appartamento, dovranno essere separati dalle pareti delle abitazioni con camere d'aria ventilata o con altri mezzi equivalenti ritenuti idonei dagli uffici competenti.

I loro sbocchi dovranno superare almeno mt. 3.00 il tetto più elevato entro il raggio di mt. 10,00. I fumaioli che riversino nell'abitato grandi quantità di fuliggine o di gas, saranno muniti di apparecchi idonei a distruggere il fumo ed i gas suddetti.

Art. 53 - Apposizione e conservazione di indicatori ed altri apparecchi

Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

- a) le indicazioni dei nomi delle piazze; vie ed altri spazi simili e dei numeri civici;

b) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedere altrimenti;

c) le piastrine e i capisaldi per le indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti.

Le targhe delle vie non devono essere sottratte alla pubblica vista.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui sopra, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

Le nuove costruzioni ed i nuovi ingressi esterni aperti in costruzioni esistenti, dovranno essere contrassegnati col numero civico fissato dal Comune e apposto su tavolette di tipo unico, fornite dal suddetto.

Art. 54 - Rinvenimenti a carattere archeologico e storico artistico

Il proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti lavori, nel caso di rinvenimenti di elementi di pregio storico od artistico deve farne immediata denuncia al Sindaco, il quale darà comunicazione agli organi competenti. Gli interessati si asterranno dal por mano alle opere progettate nei punti dove sono stati rinvenuti i suddetti elementi finchè non abbiano avute istruzioni precise. L'obbligo della denuncia al Sindaco e alla competente Soprintendenza esiste per i lavori aventi attinenza con i complessi considerati dalla legge 1-6-'39 n. 1089.

Art. 55 - Vegetazione

Nella zona di cui agli articoli 20-21-21b-22 è vietato di norma l'abbattimento di alberi di alto e medio fusto. Qualora per casi di forza maggiore connessi alla edificazione di edifici o strade sia necessario abbattere alberi, nella domanda di licenza dovranno essere indicati l'essenza ed il numero degli alberi da abbattere e dovrà essere dichiarata l'obbligazione a ricostruire la zona di verde eliminata nel limite del possibile. Le nuove costruzioni dovranno essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici. Nei territori coltivati ad ulivo od a pino, è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione.

Art. 56 - Insegne

Nella facciata delle nuove costruzioni in cui sono ubicati locali desti-

nati a botteghe dovranno essere previsti gli spazi per la collocazione delle mostre e insegne senza alterare le linee architettoniche. Sono proibite le insegne poste a squadra o a bandiera sui muri delle facciate fatta eccezione di quelle luminose.

Art. 57 - Mezzi pubblicitari

La posa dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo sarà autorizzata dall'Amministrazione Comunale su parere favorevole della Commissione Edilizia, la quale avrà cura di accertare che i suddetti non siano installati in zone di particolare importanza turistica e panoramica.

Parte III^a - NORME IGIENICO-EDILIZIE

Art. 58 - Terreni inquinati

E' vietato costruire su terreni che abbiano servito per deposito di immondizie, di letame od altre sostanze inquinate, salvo nei casi in cui le suddette vengano completamente rimosse e sia risanato efficacemente il suolo ed il sottosuolo. E' vietato l'uso dei materiali da costruzione recuperati dalla demolizione di strutture inquinate.

Art. 59 - Edifici contro rialzi e terrapieni

Quando un edificio debba sorgere contro rialzi o terrapieni ed i locali ad essi prospicienti adibiti ad uso di abitazione, prendono aria e luce solo su tale lato, sarà rispettata una distanza minima dal terrapieno stesso non inferiore ad un quarto dell'altezza del terrapieno.

Art. 60 - Intercapedini

Attorno alle fondazioni ed ai piani seminterrati o interrati dovrà essere stabilita una intercapedine che li separi dal terreno circostante più alto. Detta intercapedine dovrà essere larga non meno di metri 0,50 e sottostare non meno di mt. 0,50 al pavimento del piano interno protetto. Il suo fondo dovrà consentire il rapido allontanamento delle acque di infiltrazione; l'intercapedine dovrà essere inoltre ventilata e facilmente accessibile. Tra le fondazione e i muri di elevazione dovrà essere interposto, a mt. 0,20 sotto il livello del pavimento, uno strato di materiale idrofugo o altro mezzo riconosciuto idoneo ad impedire l'innalzamento dell'umidità lungo i muri.

I pavimenti dei locali di abitazione non possono essere aderenti al suolo ma devono essere isolati dallo stesso mediante camera d'aria ventilata dell'altezza di cm. 30.

Art. 61 - Isolamento termico ed acustico

Negli edifici destinati ad uso abitazione, i muri ed i serramenti do-

vranno essere di materiale, spessore e lavorazione atti a garantire un sufficiente isolamento termico ed acustico ed una certa resistenza alle forze meccaniche. La coibenza delle pareti esterne di un locale di abitazione deve essere almeno pari a quella del muro di mattoni pieni intonacato da ambo le parti e dello spessore di cm. 40. Così intendesi anche soddisfatta l'afonicità. Sono ammesse pareti perimetrali formate da due cortine di mattoni, l'esterna da 12 cm. in mattoni pieni, l'interna da 8 cm. in mattoni forati con interposta camera d'aria di cm. 12. L'isolamento termico comunque non sarà inferiore ad una caloria e mezzo per mq. e per grado ogni ora. Sono esclusi i muri perimetrali costruiti in blocchi di laterizio forato aventi spessore inferiore a cm. 40 senza camera d'aria. Le pareti divisorie fra gli appartamenti o fra le scale comuni e i locali di abitazione devono avere una coibenza, afonicità e resistenza a forze meccaniche pari a quella di un muro in mattoni pieni di 15 cm. di spessore intonacato dalle due parti.

I locali all'ultimo piano sotto il tetto dovranno avere la camera d'aria ventilata, con bocche aperte verso l'esterno, tra la copertura e il soffitto oppure essere protetti con materiale isolante di valore equipollente ad una camera d'aria di altezza minima di cm. 30.

Art. 62 - Illuminazione ed aereazione

Ogni locale di abitazione o di servizio dovrà essere sufficientemente illuminato ed aereato direttamente dall'esterno mediante finestre.

La superficie finestrata misurata in corrispondenza del telarone, sarà pari o superiore ad un decimo di quella netta del pavimento del locale. Resta esclusa dal computo della superficie di diretta illuminazione e ventilazione la parte inferiore delle finestre per una altezza di cm. 60 dal pavimento.

Le finestre e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta o tela o di altre consimili materie ma di serramenti con vetri o cristalli.

Art. 63 - Cortili e chiostrine

In ogni caso è proibita la costruzione di chiostrine e cortili chiusi.

Art. 64 - Pozzi, cisterne, concimaie

Chi vuol aprire un pozzo di acqua viva, una cisterna, un pozzo nero

od una fossa di latrina o di concime, ottenuta la prescritta autorizzazione, deve seguire le norme comprese nei regolamenti sanitari generali ed ottemperare a quelle particolari emanate dall'Ufficiale Sanitario.

In particolare deve osservare la distanza di almeno 3 mt. tra il confine ed il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per tutti i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili, e le loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno 2 mt. dal confine. Le concimaie e i pozzi neri non debbono trovarsi mai a distanza inferiore ai 10 mt. dai pozzi, serbatoi o cisterne o tubi di acqua potabile. Essi non potranno essere stabiliti nel suolo sottostante ai fabbricati e dovranno distare dai muri non meno di un metro e avere una capacità minima di mc. 2 (due).

Detti pozzi neri dovranno essere del tipo a depurazione biologica a doppia camera. I pozzi o cisterne di acqua per uso potabile o domestico dovranno essere scavati a profondità sufficienti, essere inaccessibili ad infiltrazioni superficiali, essere lontani da ogni possibile causa di inquinamento, avere le pareti impermeabili sino allo stato acquifero (se pozzi), essere ermeticamente protetti e coperti dal terreno circostante e rispondere agli altri requisiti igienici riconosciuti necessari dall'Ufficiale Sanitario.

E' obbligatoria la costruzione di una cisterna della capacità di almeno mc. 4 (quattro) per ogni nuovo alloggio.

Art. 65 - Fognatura domestica

Le colonne di scarico delle latrine, acquai, ecc. dovranno avere diametro non inferiore a cm. 8, essere munite in basso di sifone-interuttore, essere facilmente ispezionabile e prolungati a sezione costante fin sopra il tetto o terrazzo con le prescrizioni di altezza e distanza viste per le canne fumarie.

I fognoli particolari saranno collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area fabbricabile, dovranno avere pendenza non inferiore al 2%, raccordi curvilinei ed innesti nel senso della confluenza. Quando una località o strada viene dotata di fogna pubblica, a semplice ordine del Sindaco vi dovrà essere immessa ogni acqua di rifiuto. Tutte le parti di cui la fognatura è composta dovranno essere collegate in perfetta opera d'arte e a tenuta d'aria, in modo che sia impossibile qualsiasi infiltrazione ed esalazione.

←
3 mt.

Qualora non sia assolutamente possibile l'allacciamento dei fognoli alla rete della fognatura urbana, dovranno essere installate per la raccolta dei liquami razionali fosse a depurazione biologica con 3 camere (dei fanghi galleggianti, di chiarificazione e dei fanghi pesanti). Le acque chiarificate provenienti da dette fosse, dovranno essere convogliate in fosse perdenti da costruirsi secondo le prescrizioni dettate per i pozzi neri.

Art. 66 - Dimensioni dei locali di abitazione

I locali di abitazione dovranno avere una superficie di pavimento di almeno 8 mq. ed una cubatura non inferiore a mc. 24,00 eccetto la cucina che dovrà avere una superficie non inferiore a mq. 5. I lati dei locali abitabili non saranno in nessun caso inferiori a mt. 2,00 e quelli aventi finestre aperte su una sola parete non potranno avere una profondità superiore a mt. 6. E' ammessa la costruzione del cosiddetto cucinino, solo però quando costituisca un accessorio di altro regolamento locale di abitazione, escluse le camere da letto.

Il cucinino dovrà avere una finestra regolare propria, aperta normale. L'altezza dei locali di abitazione, fra pavimento ed il limite inferiore del soffitto non dovrà essere minore di mt. 3,00 (tre).

L'altezza dei locali a piano terreno non potrà essere inferiore a mt. 3,50 (tre e cinquanta).

Per i sottotetti a falde inclinate o a volte sarà concessa un'altezza di mt. 2,00 all'imposta del soffitto purchè l'altezza media dell'ambiente non risulti inferiore a mt. 2,50.

Art. 67 - Servizi igienici

Ogni locale per latrina dovrà avere una superficie non inferiore a mq. 1,50, lato non inferiore a mt. 1,00, finestra di superficie libera non inferiore a mq. 0,75 aperta all'esterno della casa, pavimenti e pareti fino a mt. 1,50 piastrellati o in materia equivalente, atta al lavaggio ed alla disinfezione.

Qualora un appartamento abbia più di una latrina, per quella di servizio sarà tollerata una superficie di mq. 1,20 e lato di mt. 0,80.

L'accesso alle latrine potrà avvenire solo da corridoi, antilatrine, o altro locale di disimpegno, mai dalla cucina o dai locali di abitazione. Non è permesso di attuare latrine fuori dei muri perimetrali principali delle abitazioni.

Le coppe dei cessi saranno a sifone ventilato: gli orinatoi, vaschette, acquai saranno muniti di interruttore a sifone od altra chiusura idrica permanente.

Art. 68 - Corridoi e disimpegni

La larghezza minima non sarà mai minore di mt. 1,20 fatta eccezione per i corridoi di lunghezza inferiore ai mt. 4,00 o di accesso alle cantine che potranno avere la larghezza minima di mt. 1,10 (uno e dieci). I corridoi di lunghezza superiore ai m. 4 (quattro), dovranno essere illuminati ed aereati direttamente dall'esterno.

Art. 69 - Scale

Le scale dovranno essere illuminate ed aereate direttamente dall'esterno. E' vietato il riscontro d'aria attraverso la scala e l'illuminazione dall'alto. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli non potrà essere minore di mt. 1,00 (uno).

Art. 70 - Previdenze igieniche per i locali a piano terreno

Il pavimento di tutti i locali al piano terreno esclusi quelli sotto i porticati, dovrà essere elevato di mt. 0,15 sul piano stradale o sul terreno circostante. Nel caso di strade in pendenza la sopraelevazione sul piano stradale o sul terreno del pavimento delle botteghe e simili, sarà misurata in corrispondenza dell'asse del locale.

Non potranno essere adibiti ad abitazione i locali che si trovino anche solo in parte sotto il livello del terreno esterno. Si fa eccezione nel caso di case contornate da strade e terreni in pendenza delle quali sono ammessi locali adibiti ad abitazione con pavimento sino a mt. 1,00 più basso del terreno purchè contornati da una intercapedine regolamentare.

**Parte IV - NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI
DEL SUOLO E GLI SPAZI DI PASSAGGIO PUBBLICO**

Art. 71 - Diritti dell'Autorità Comunale sul suolo pubblico —

Le seguenti norme, dirette a disciplinare le opere dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico, non pregiudicano in alcun modo la applicazione delle tasse o dei diritti comunali sulle opere sporgenti sul suolo pubblico, tasse e diritti che, in nessun caso, potranno colpire opere che insistano entro i limiti del perimetro fabbricabile. Il Sindaco potrà, per motivi di interesse pubblico, sia consentire speciali concessioni per edifici pubblici, o destinati al culto a deroga delle seguenti disposizioni, sia ordinare la rimozione delle strutture occupanti o che ingombrino il suolo stradale, in special modo quando sia impedita o resa pericolosa la viabilità; salvo sempre l'idennità che potesse spettare ai proprietari.

Art. 72 - Punti fissi di linea o di livello

Quando un fabbricato o un muro di sostegno del terreno debba sorgere in confine con un'area di uso pubblico, o da diventare tale, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità Comunale entro un mese dalla presentazione della domanda. Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire la mano d'opera e gli attrezzi occorrenti a prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali. Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale. La fissazione dei punti fissi di linea e di livello può essere richiesta in qualsiasi caso dagli interessati.

Art. 73 - Intercapedini e collocamento di griglie e luci lungo il suolo pubblico

Quando non vi sia modo di illuminare direttamente i sotterranei, sarà permesso di aprire finestre sotto i portici o sotto i marciapiedi. Dovranno però in quest'ultimo caso essere coperte da luci orizzontali, le cui intelaiature dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito ed essere formate con lastre di vetro-cemento. Dette luci orizzontali non potranno essere eseguite se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo da parte del concessionario di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura dell'intercapedine necessaria a tali luci. La concessione sarà fatta in via precaria e revocabile a beneplacito dell'Autorità Comunale.

Art. 74 - Marciapiedi

Nella zona del centro urbano i proprietari degli edifici, muri di cinta prospicienti ed adiacenti alle vie e piazze pubbliche, sono tenuti a concorrere nella metà della spesa di prima costruzione dei marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire. Il contributo è limitato per una larghezza di marciapiede di mt. 1,00, rimanendo a totale carico del Comune la spesa per eventuali maggiori larghezze.

Art. 75 - Portici

L'onere della loro costruzione, compresa la pavimentazione, sarà a carico dei proprietari dei costruendi edifici anche per quella parte che costituisce collegamento in corrispondenza dei distacchi lungo la strada.

In quest'ultimo caso l'onere per la costruzione del porticato verrà ripartito in parti uguali tra i proprietari latitanti. Il tipo della pavimentazione dei portici di nuova costruzione dovrà uniformarsi a quello delle pavimentazioni limitrofe già esistenti e l'Autorità Comunale dovrà dare preventivo parere in merito.

L'onere per la manutenzione dei porticati, ad eccezione di quello relativo alla pavimentazione dello spazio ad uso pubblico, resterà a carico dei proprietari che hanno contribuito alla costruzione degli stessi.

Art. 76 - Infissi su vie e piazze pubbliche

Tutte le aperture di porte e botteghe verso la strada devono essere munite di porte ed infissi che non si aprano verso l'esterno. Sono concesse deroghe a quanto sopra quando aperture verso l'esterno siano richieste per ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruite ad arte per eliminare ogni molestia e pericolo della pubblica incolumità.

Le finestre dei sotterranei prospicienti su aree pubbliche devono essere aperte dentro lo zoccolo e munite di inferriate. Quelle del piano terreno non possono essere munite di inferriate sporgenti, di gelosie, persiane o di qualsiasi ribalta che si apra verso la strada, da una altezza minore di mt. 3,50 riducibili a mt. 2,50 per sedi pedonali. Le tende solari dovranno essere contenute entro la sede pedonale e mantenute in stato decoroso e ad un'altezza non inferiore ai mt. 2,20 (due e venti).

Parte V' - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 77 - Obblighi per la esecuzione delle opere edilizie

Ogni opera edilizia deve seguire le migliori regole dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Art. 78 - Ubicazioni e fondazioni

E' vietato costruire edifici sul ciglio o sul piede dei dirupi. E' consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni debbono, quando ciò è possibile posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure eventualmente queste debbono essere costituite da una platea generale. Le fondazioni dovranno essere sempre eseguite con leganti idraulici e per quelle di costruzioni destinate ad abitazioni dovranno essere adottate misure efficaci ad evitare infiltrazioni di acqua e di umidità nei pavimenti dei piani terreni e dei muri.

Art. 79 - Lavori in muratura

Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali ed accurata mano d'opera, impiegando di preferenza leganti idraulici. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura

stessa deve venire interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da cordoli continui di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la lunghezza e larghezza del muro. La distanza reciproca di tali corsi o cordoli non deve essere superiore a mt. 1,50 da asse ad asse. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo, nel quale la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè all'interruzione dei lavori vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere la muratura dal gelo notturno.

Art. 80 - Strutture portanti

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le costruzioni spingenti contro i muri perimetrali. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Nello stabilire lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento. I muri devono essere di dimensioni tali che il carico unitario su di essi non risulti superiore ai carichi di sicurezza ammessi. In tutti i fabbricati eseguiti in muratura, ad ogni ripiano ed al piano di gronda dovrà formarsi un cordolo di cemento armato sui muri perimetrali e per gli altri muri interni portanti. Tali cordoli devono essere estesi lungo tutto lo sviluppo e per lo spessore e larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20 (venti). La loro armatura longitudinale deve essere costruita da 4 tondini del diametro non inferiore a mm. 10 se di ferro omogeneo e di mm. 8 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e posti alla distanza non superiore da cm. 40.

Art. 81 - Manutenzioni e restauri

Ogni proprietario deve mantenere l'edificio di sua pertinenza in normale stato di conservazione per quanto riguarda la sicurezza, il decoro e l'estetica. Il Comune può ingiungere i lavori di riparazione e di ripristino che riterrà necessari.

La coloritura delle facciate e dei muri di cinta in vie pubbliche dovrà essere periodicamente rinnovata in modo da conservarne la decenza. Per gli edifici esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, non potranno essere autorizzati lavori di modifica se non comporteranno un effettivo miglioramento delle condizioni di igiene e di decoro delle costruzioni.

Art. 82 - Opere pericolanti - Lavori d'urgenza

Per costruzioni pericolanti i lavori potranno essere iniziati senza la prescritta autorizzazione quando le opere sono richieste da ragioni di stabilità, sicurezza pubblica, igiene. La denuncia comunque dovrà essere fatta entro ventiquattro ore dall'inizio dei lavori ed il proprietario sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori e della loro rispondenza alle disposizioni vigenti.

Art. 83 - Cautele contro danni e molestie verso terzi

Chiunque eseguisca qualsiasi opera prevista dal presente regolamento deve osservare tutte le cautele e garanzia della pubblica incolumità ed atte a rimuovere ogni pericolo di danni a persone ed a cose, e ad attenuare quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire della esecuzione di dette opere. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di far ispezionare il cantiere da un tecnico comunale e di prescrivere tutte quelle misure che siano ritenute necessarie per meglio garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Nel caso che il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interromperne l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, nonchè le opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione.

Provvederà anche allo sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato.

Art. 84 - Occupazione temporanea del suolo pubblico

Quando i lavori edilizi importano l'occupazione e chiusura temporanea del suolo pubblico, il proprietario deve ottenere licenza dalla Amministrazione Comunale presentando domanda con l'indicazione della

durata presumibile dell'occupazione ed accompagnandola con i disegni indicanti la località e la estensione della occupazione stessa. Eventuali opere di ripristino del suolo pubblico sono a carico del concessionario.

Art. 85 - Recinzione del cantiere

Il cantiere o luogo destinato alle opere deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con un assito o steccato. Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno mt. 2 (due) e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza. Inoltre ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a luce rossa che deve restare accesa a cura e a spese di fabbrica dal tramonto al levar del sole. Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è esposta.

Il Comune ha sempre facoltà di servirsi, senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione degli assiti verso il suolo pubblico per il servizio delle affissioni sia esso esercitato direttamente, sia a mezzo di altre ditte appaltanti il servizio stesso.

Art. 86 - Norme per la costruzione di ponti di servizio

I ponti e le rampe di servizio debbono stabilirsi in guisa da garantire la incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Le impalcature saranno formate da tavole dello spessore di almeno cm. 3,5 debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.

I ponti e le rampe debbono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura. Ogni impalcatura sopra cui si compiono lavori deve avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di mt. 2.50 e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate. Nella loro costruzione, speciale cura deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo e di quelli sostenuti da antenne non racchiuse da assiti verso lo spazio pubblico.

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il ponte di servizio sarà costruito in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Il punto più basso dell'armatura del primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio o sopra il suolo pubblico, deve essere ad una altezza di mt. 3 dal livello stradale. Tali ponti devono essere costruiti in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Le fronti dei ponti verso la strada debbono essere muniti di stuoia o graticci di giunco o altrimenti chiusa in guisa da evitare le cadute di oggetti o materiali sulla strada.

Art. 87 - Opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi o pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone, ed in particolare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia a fabbricati vicini. E' vietato calare materiale da demolizione verso la via pubblica, e, quando sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri appositi condotti o mediante corde od altri mezzi precauzionali.

Art. 88 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena riportata la approvazione di cui all'art. 36 della legge urbanistica (n. 1150) e dopo la prescritta pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte indistintamente le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune e con esso incompatibili.

Le licenze di costruzione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento decadranno di pieno diritto se l'edificio al quale si riferiscono non sarà iniziato entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso ed ultimato entro il biennio successivo alla data di inizio.

Le autorizzazioni concernenti piani di lottizzazione cesseranno di avere efficacia, limitatamente a quelle costruzioni, comprese nei suddetti piani e per le quali non sia stata concessa la licenza edilizia anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

I pareri positivi espressi dal Sindaco in merito a progetti planivolumetrici, non daranno diritto agli interessati di pretendere il rilascio di licenza edilizia dopo che il presente regolamento sarà entrato in vigore.

APPENDICE

Urbanistica

- Legge Urbanistica — 17-8-1942 n. 1150.
Varianti alla suddetta — 20-4-52 n. 524.
Varianti alla suddetta — 9-8-54 n. 640.
Misure di salvaguardia — Legge 3-11-1952 n. 1902.
Circolare Ministero LL.PP. 7-7-1954 n. 2495 per le istruzioni per la
formazione dei P.R.
Circolare Ministero LL.PP. 28-2-1956 n. 847 per le Leggi 21-12-1955
n. 1537 e 3-11-1952 n. 1902.
Piani di ricostruzione — D.L. 1-3-1945 n. 154.
Piani di ricostruzione — L. 27-10-1951 n. 1402.

Edilizia

- Codice Civile — Art. 871 e 873.
T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali 3-3-1934 n. 383.
Regolamento a detto — R.D. 12-2-1911 n. 297.
Variante alla suddetta — D.L. 2-6-1947 n. 530.
T.U. della finanza locale — 14-9-1931 n. 1175.

Tutela panoramica e monumentale

- Tutela delle cose di notevole interesse artistico, storico e archeolo-
gico — 1-6-1939 n. 1089.
Tutela delle bellezze naturali — 29-6-1939 n. 1497.
Regolamento alla precedente — R.D.L. 3-6-1940 n. 1357.

Stabilità e sicurezza delle costruzioni

Norme di buona costruzione — D.L. 22-11-1937 n. 2105.

Norme per la progettazione e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, per l'accettazione dei leganti idraulici ed i materiali da costruzione — RR.DD. 16-11-1937 n. 2228 e D.P. 19-2-1942 n. 310.

Norme sul cemento armato precompresso — D.P. 20-12-1947 n. 1516.

Circolari Ministero interni in materia di protezioni antincendi.

Igienico - Edilizia

T.U. Leggi sanitarie — R.D. 27-7-1934 n. 1265.

Circolare Ministero Interni — 20-7-1896 n. 20/900 sulla igiene del suolo e degli abitati.

Regolamento generale per l'Igiene sul lavoro (R.D. 14-4-1927 n. 530).

Regolamenti speciali per scuole, ospedali, alberghi, ecc.

Strade e viabilità

R.D. 8-12-1933 n. 1740 — Norme per la costruzione ai margini delle strade.

INDICE SOMMARIO

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
Art. 1 — Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio . . .	5
» 2 — Obbligo di licenza	5
» 3 — Lavori di modifica interna dei fabbricati esistenti .	6
» 4 — Domanda di licenza	6
» 5 — Redazione dei progetti	7
» 6 — Formazione e ordinamento della Commissione Edilizia	9
» 7 — Istruzione dei progetti	10
» 8 — Mansioni ed attribuzioni della Commissione Edi- lizia	11
» 9 — Riesame	12
» 10 — Concessione di licenza di costruzione	12
» 11 — Valore della licenza	13
» 12 — Responsabilità relative all'esecuzione del progetto	13
» 13 — Varianti in corso d'opera	14
» 14 — Vigilanza sui lavori edili - Tabella di cantiere - controllo da parte di terzi	14
» 15 — Provvedimenti per le opere arbitrarie	15
» 16 — Sanzioni in caso di inosservanza del presente re- golamento	16

Parte seconda

NORME URBANISTICHE E DI EDIFICABILITA'

	Pag.
» 17 — Decreto di abitabilità	16
» 18 — Disciplina urbanistica	17
» 19 — Zona I - Intensiva	17
» 20 — Zona II - Semintensiva	17
» 21 — Zona III - Semintensiva rada a ville	18
» 21 bis — Zona IV - Estensiva a ville	18

	Pag.
Art. 22 — Zona V - Estensiva rada a ville	19
» 23 — Zona VI - Agricola	19
» 24 — Zona VII - (verde privato)	20
» 25 — Zona VIII - Zona per la tutela delle visuali panoramiche e dei belvedere	20
» 26 — Aree comprese in zone diverse	21
» 27 — Piani di lottizzazioni	21
» 28 — Frazionamento delle aree	21
» 29 — Recinzione di aree libere da costruzione	22
» 30 — Costruzione e manutenzione di strade private	22
» 31 — Numero dei piani	23
» 32 — Altezza	23
» 33 — Distacchi dai confini, da altre costruzioni, dall'asse stradale	23
» 34 — Fabbricato fra due strade di diversa larghezza	24
» 35 — Fabbricato all'angolo di strade e piazze	24
» 36 — Costruzioni di arretrato e di spazi per parcheggi	24
» 37 — Costruzioni accessorie e sovrastrutture per servizi	25
» 38 — Copertura a tetto	25
» 39 — Piano attico	25
» 40 — Superficie coperta	26
» 41 — Rapporto tra superficie coperta ed area del lotto	26
» 42 — Compenso di volume	26
» 43 — Deroghe	27
» 44 — Decoro degli edifici	27
» 45 — Facciate visibili da spazi pubblici e complessi ambientali di particolare pregio	28
» 46 — Tinteggiatura dei muri, Pittura decorativa o figurativa od altri ornamenti	28
» 47 — Zoccolo	29
» 48 — Sporgenze di vetrine, mostre, decorazioni, cornici	29
» 49 — Loggette (bowindows)	29
» 50 — Balconi e poggioli	29
» 51 — Canali di gronda e tubi pluviali	30
» 52 — Comignoli	30
» 53 — Apposizioni e conservazione di indicatori ed altri apparecchi	30
» 54 — Rinvenimenti a carattere archeologico e storico artistico	31

	Pag.
Art. 55 — Vegetazione	31
» 56 — Insegne	31
» 57 — Mezzi pubblicitari	32

Parte terza

NORME IGIENICO-EDILIZIE

	Pag.
Art. 58 — Terreni inquinati	33
» 59 — Edifici contro rialzi e terrapieni	33
» 60 — Intercapedini	33
» 61 — Isolamento termico ed acustico	33
» 62 — Illuminazione ed aereazione	34
» 63 — Cortili e chiostrine	34
» 64 — Pozzi, cisterne, concimaie	34
» 65 — Fognatura domestica	35
» 66 — Dimensione dei locali di abitazione	36
» 67 — Servizi igienici	36
» 68 — Corridoi e disimpegni	37
» 69 — Scale	37
» 70 — Previdenze igieniche per i locali a piano terreno	37

Parte quarta

**NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DEL SUOLO
E GLI SPAZI DI PASSAGGIO PUBBLICO**

	Pag.
Art. 71 — Diritti dell'Autorità Comunale sul suolo pubblico	38
» 72 — Punti fissi di linea o di livello	38
» 73 — Intercapedini e collocamento di griglie e luci lungo il suolo pubblico	39
» 74 — Marciapiedi	39
» 75 — Portici	39
» 76 — Infissi su vie e piazze pubbliche	40

Parte quinta

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

	Pag.
» 77 — Obblighi per la esecuzione delle opere edilizie	41
» 78 — Ubicazioni e fondazioni	41
» 79 — Lavori in muratura	41
» 80 — Strutture portanti	42
» 81 — Manutenzioni e restauri	42
» 82 — Opere pericolanti, lavori di urgenza	43
» 83 — Cautele contro danni e molestie verso terzi	43
» 84 — Occupazione temporanea del suolo pubblico	43
» 85 — Recinzione del cantiere	44
» 86 — Norme per la costruzione di ponti di servizio	44
» 87 — Opere di demolizione	45
» 88 — Disposizioni transitorie	45

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

Abitabilità	
Concessione decreto di —	Art. 17
Aereazione	
— dei locali di abitazione	Art. 62
— delle scale	Art. 69
— dei corridoi e disimpegni	Art. 68
— delle intercapedini	Art. 73
Affissioni	
— sugli assiti dei cantieri	Art. 85
Agricola	
Zona —	Art. 23
Alberi	
Abbattimento di —	Art. 55
Obbligazione alla posa a dimora di —	Art. 55
— di Olivo e Pino	Art. 55
Altezza	
Misurazione dell'—	Art. 32
— in rapporto alla distanza	Art. 33
— di fabbricati all'angolo di strade di diversa larghezza	Art. 34
— delle sporgenze su suolo pubblico	Art. 48
— dei poggioli su suolo pubblico	Art. 50
— dei comignoli	Art. 52
— di costruzione da erigere su terrapieni	Art. 32
— della camera d'aria	Art. 60
— dei locali di abitazione	Art. 66
— degli assiti per la recinzione dei cantieri	Art. 85
— massima dell'edificio-indicazione sulla tabella di cantiere	Art. 14
— dei ponti di servizio sul piano stradale	Art. 86
Ammende	
— per inosservanza regolamento	Art. 16

Applicazione	
— del regolamento	Art. 1
Aree	
— comprese in zone diverse	Art. 26
Arretramenti	
Computo di —	Art. 33
— dalla linea stradale	Art. 34
Asservimento	
— dei terreni limitrofi	Art. 41
Assuntore	
— dei lavori - Responsabilità	Art. 12
Nome dell'— sulla tabella di cantiere	Art. 14
Autorizzazione	
— per costruzioni parziali	Art. 10
Balconi e poggioli	
Sporgenza dei —	Art. 50
Belvedere	
Zona per la tutela dei —	Art. 25
Bowindows (o Loggette)	
Proiezione dei —	Art. 40
Sporgenza dei — su suolo pubblico	Art. 49
Sporgenza dei — su suolo privato	Art. 49
Canali di gronda	
.	Art. 51
Canne da fumo	
Divieto di costruire — esterne	Art. 45
Sbocchi delle —	Art. 52
Cantiere	
Recinzione del —	Art. 85

Cartello indicatore	
— del cantiere	Art. 14
Certificato d'uso	
— delle opere in c.a.	Art. 17
Chiostrine	
Divieto di costruzione delle —	Art. 63
Cisterne	Art. 64
Comignoli	
Altezza dei —	Art. 52
Sopraelevazione dei — sui terrazzi	Art. 52
Commissione edilizia	
Composizione della —	Art. 6
Ordinamento della —	Art. 6
Mansioni ed attribuzioni della —	Art. 8
Compenso di volume	
Concessione di —	Art. 42
Concimaie	Art. 64
Consulente relatore della commissione edilizia	Art. 7
Consulente relatore della Commissione Edilizia	
Controllo	
— da parte di terzi sulle costruzioni	Art. 14
Coperture	
— a tetto	Art. 38
Inclinazione delle falde del tetto	Art. 38
Prescrizioni per — visibili dall'alto	Art. 37

Corridoi

- Aereazione dei — Art. 68
- Larghezza minima dei — Art. 68

Corpi sporgenti nelle facciate Art. 49

Cortili aperti

- Profondità dei — Art. 64

Costruzioni edilizie

- Redazione progetti di — Art. 5
- Esecuzione parziale di — Art. 10
- accessorie Art. 37
- Divieto di eseguire — Art. 78-24

Costruzioni pericolanti

- Lavori di urgenza in relaz. a — Art. 82

Costruttore

- Responsabilità del — Art. 12
- Nome dell'— sulla tabella del cantiere Art. 14

Costruzioni esistenti

- Distanza dalle — Indicaz. Art. 5

Cubatura

- dei locali di abitazione Art. 66

Cucinino Art. 66

Danni

- Cautela contro — a terzi Art. 83

Decadenza

- della licenza edilizia Art. 11

Demolizioni

- opere abusive Art. 15
- Modalità per le opere di — Art. 87
- Obbligo di licenza per — Art. 2

Denuncia	
— per lavori di urgenza	Art. 82
Deroghe	
Concessione di —	Art. 43
— al rispetto del rapporto tra superficie coperta e superficie del lotto	Art. 41
Dimensioni	
— dei locali di abitazione	Art. 66
Direttore dei lavori	
Comunicazione nominativo al Sindaco	Art. 12
Nominativo del — sulla tabella di cantiere	Art. 14
Disimpegni	
Aereazione dei —	Art. 68
Larghezza minima dei —	Art. 68
Distanze	
— dai confini	Art. 33
— dalle costruzioni	Art. 33
— dall'asse stradale	Art. 33
— delle costruzioni dai terrapieni	Art. 59
— di pozzi, cisterne dai confini	Art. 64
— di concimaie e pozzi neri dai confini	Art. 64
— delle loggette dai confini e da altre costruzioni	Art. 49
Divieto	
— di costruire sul ciglio o al piede dei dirupi	Art. 78
— di costruire nei periodi di gelo	Art. 79
— di eseguire restauri nelle costruzioni non conformi al regolamento	Art. 81
Domanda	
— di licenza edilizia	Art. 4
— di assegnazione di punti fissi di linea a livello	Art. 72
— per occupaz. suolo pubblico	Art. 84

Entrata in vigore del regolamento	Art. 88
Fabbricati		
— all'angolo di strade e piazze	Art. 45
— tra strade di diversa larghezza	Art. 34
Facciate		
— visibili da spazi pubblici	Art. 45
Finestre		
Apposizione di insegne sulle —	Art. 56
Restauro — a fresco	Art. 45
Frazionamento		
Superficie delle —	Art. 62
— di aree	Art. 28
Fognatura		
— domestica	Art. 65
Fondazioni		
Isolamento delle —	Art. 60
Appoggio delle —	Art. 78
Fosse		
— a depurazione biologica	Art. 65
— perdenti	Art. 65
Fotografie		
— a corredo progetti	Art. 5-25
Gabinetti		
Divieto di costruire — esterni	Art. 45
Dimensioni dei —	Art. 67
Griglie		
Autorizzazione per installazione di — per illuminazione di intercapedini	Art. 73

Grondaie (Vedi canali di gronda)

Illuminazione

- Apposizione di ganci, mensole per — pubblica . . . Art. 53
- dei locali Art. 62
- delle scale Art. 69

Indicatori (Toponomastica)

- Apposizione di — Art. 53
- Conservazione di — Art. 53
- Rimozione di — Art. 53

Infissi

- su vie pubbliche Art. 76

Intercapedini

- Larghezza delle — Art. 60
- attorno ai locali seminterrati Art. 70
- Illuminazione delle — Art. 73

Insegne

- per botteghe sulle facciate Art. 56

Isolamento

- termico ed acustico Art. 61
- dei pavimenti Art. 60
- con camera d'aria Art. 61

Istruzione

- progetti da presentare alla commissione edilizia . . . Art. 7

Latrine

- Superficie del pavimento delle — Art. 67
- Illuminazione delle — Art. 67
- Accesso alle — Art. 67
- Divieto di costruire — esterne Art. 45

Larghezza

Poggioli su vie di — inferiore ai mt. 4	Art. 50
— delle intercapedini	Art. 60
— dei corridoi e disimpegni	Art. 68
— delle scale	Art. 69

Lavori abusivi (vedi Opere arbitrarie)

Licenza di abitabilità

Concessione di —	Art. 17
----------------------------	---------

Licenza edilizia

Lavori soggetti a —	Art. 2
Domanda di —	Art. 4
Firme su domanda di —	Art. 4
Notificazione di —	Art. 4
Irricevibilità domanda di —	Art. 5
Concessione di —	Art. 10
Valore della —	Art. 11
Revoca della —	Art. 11-12-15
Decadenza della —	Art. 11
— di abitabilità	Art. 17
— per occupazione suolo pubblico	Art. 84

Linee elettriche

Parere della Commissione Edilizia sull'impianto di —	Art. 8
— sulle facciate	Art. 45

Livello

Punti fissi di linea e di —	Art. 72
---------------------------------------	---------

Locali

— in parte sotto il livello del terreno	Art. 70
---	---------

Locali abitabili

Superficie del pavimento dei — abitabili	Art. 66
--	---------

Lottizzazione		
Piano di —		Art. 27
Loggette (o Bowinooows)		
Proiezione delle —		Art. 40
Sporgenza su suolo pubblico		Art. 49
Sporgenza su suolo privato		Art. 49
Manutenzione		
— degli edifici		Art. 81
Marciapiedi		
Contribuzione alla spesa per costruzione di —		Art. 74
Mezzi pubblicitari		
Modifiche interne a fabbricati esistenti		Art. 3
Monumenti		
Scala dei disegni per i —		Art. 5
Muratura		
Modalità di esecuzione di lavori in —		Art. 79
Muri		
— di perimetro-spessore		Art. 61
Norme		
— per la costruzione di ponti di servizio		Art. 86
Numeri civici		
Facoltà di applicare tabelle per i —		Art. 53
Occupazione suolo pubblico		
— temporanea		Art. 84
Opere		
— arbitrarie		Art. 15
Obblighi per l'esecuzione di —		Art. 77
— soggette a licenza		Art. 2

— pericolanti	Art. 82
— che modificano lo stato naturale del terreno (obbligo di licenza)	Art. 2
Certificato d'uso delle — in calcestruzzo armato	Art. 17
Adempimento prescrizioni di legge per le — in calcestruzzo armato	Art. 17
Panorama (vedi Zona per la tutela delle visuali panoramiche)	
Pavimenti	
Isolamento dei —	Art. 60
Superficie dei — dei locali di abitazione	Art. 66
— dei locali a piano terreno	Art. 70
— dei portici	Art. 75
Penalità	
— per inosservanza regolamento	Art. 16
Piani	
Numero dei —	Art. 31
— arretrato	Art. 31
Piani di lottizzazione	
Redazione progetti di —	Art. 5
Contenuto dei —	Art. 27
Piano regolatore	
Parere della Commissione Edilizia	Art. 8
Pluviali	Art. 51
Poggioli	Art. 50
Ponti di servizio	
Norme per la costruzione dei —	Art. 86
Onere per la costruzione di —	Art. 75
Pavimentazione dei —	Art. 75
Manutenzione dei —	Art. 75

Pozzi

Distanza dei — per acqua potabile dai — neri e concimaie	Art. 64
Distanza dei — neri dai muri	Art. 64
— a depurazione biologica	Art. 65
— neri perdenti	Art. 65

Progetti

Copie dei —	Art. 4
Firma sui —	Art. 4
Redazione dei —	Art. 5
Presentazione — di massima	Art. 5
Istruzione dei —	Art. 7
Riesame dei —	Art. 8

Progettisti

Autorizzati alla firma di progetti	Art. 4
Invito del Sindaco ai —	Art. 8
Indicazione del nominativo dei — sulla tabella di cantiere	Art. 14

Proprietario

Responsabilità del —	Art. 12
Indicazione sulla tabella di cantiere del —	Art. 14

Provvedimenti

— per le opere arbitrarie	Art. 15
-------------------------------------	---------

Pubblicità (vedi Mezzi pubblicitari)

Punti fissi di linea e di livello	
Richiesta per l'assegnazione di —	Art. 72

Rapporto

— tra superficie coperta ed area del lotto	Art. 4
--	--------

Recinzioni

— di aree libere da costruzioni	Art. 29
---	---------

— in corrispondenza sbocco strade private	Art. 30
— del cantiere	Art. 85
Relazione	
— del consulente relatore della Commissione Edilizia	Art. 7
Responsabilità	
— del titolare della licenza	Art. 12
— dell'assuntore dei lavori	Art. 12
Restauri	
Divieto di eseguire — in costruzioni non conformi al regolamento	Art. 81
Obbligo di licenza per —	Art. 2
Regolamento	
— contenuto e limiti	Art. 1
— modifiche	Art. 8
Riesame di progetti edilizi	Art. 9
Rinvenimenti	
— a carattere archeologico e storico	Art. 54
Sanzioni	
— penali	Art. 15
— per inosservanza regolamento	Art. 16
Scale	
Illuminazione ed aereazione —	Art. 69
Larghezza delle rampe di —	Art. 69
Scarico	
Colonne di — delle latrine	Art. 65
Seminterrati	Art. 70
Serbatoi dell'acqua	Art. 37
Servizi igienici	Art. 67

Sospensioni lavori	
Ordine di —	Art. 15
Sovrastrutture	
— per servizi	Art. 37
Altezze delle —	Art. 37
Spessore	
— dei muri di perimetro	Art. 61
Sporgenze	
— di vetrine, mostre, decorazioni e cornici sulle vie pubbliche	Art. 48
— dei tubi pluviali a suolo pubblico	Art. 51
Strade private	
Redazione progetti di —	Art. 5
Costruzione e manutenzione di —	Art. 30
Nuove costruzioni in fregio a —	Art. 30
Strutture portanti	
Prescrizioni per esecuzione di —	Art. 80
Strade pubbliche	
Costruzioni su — aderenti	Art. 33
Sopraelevazione dei pavimenti rispetto alle —	Art. 70
Suolo pubblico	
Diritti dell'Autorità Comunale su —	Art. 71
Superficie	
Rapporto tra — coperta e area del lotto	Art. 41
Concetto di — coperta	Art. 40
— coperta dalle sovrastrutture	Art. 37
— finestrata - valori	Art. 62
— di pavimento dei locali di abitazione	Art. 66
Tabella	
Indicazione della — di cantiere	Art. 14

Terrapieni	
Computo altezza dei —	Art. 32
Edifici contro —	Art. 59
Altezza dei — in rapporto a distanza di fabbricati	Art. 59
Terrazzi	
Sopraelevazione dei comignoli sui —	Art. 52
Sovrastrutture sui —	Art. 37
Terreni	
Divieto di costruz. su — inquinati	Art. 58
Tetto	
Copertura a —	Art. 38
Manto di copertura a —	Art. 38
Tinteggiatura	
— delle pareti visibili da spazi pubblici	Art. 46
— parziali	Art. 46
Predisposizione di bozzetto relativo alle —	Art. 46
— a fresco (restauro)	Art. 46
Urgenza	
Lavori di —	Art. 82
Varianti	
— in corso d'opera - Procedura	Art. 13
— arbitrarie	Art. 11
Vegetazione	
Conservazione del tipo di —	Art. 55
Verde privato	Art. 24
Vigilanza	
— sui lavori edili	Art. 14
Visuali panoramiche	Art. 26

Zone

Divisione in zone del territorio comunale	Art. 18
Zona I ^a - Intensiva	Art. 19
Zona II ^a - Semintensiva	Art. 20
Zona III ^a - Semintensiva rada a ville	Art. 21
Zona IV ^a - Estensiva a ville	Art. 21bis
Zona V ^a - Estensiva rada a ville	Art. 22
Zona VI ^a - Agricola	Art. 23
Zona VII ^a - Verde privato	Art. 24
Zona VIII ^a - Zona per la tutela delle visuali panoramiche e dei belvedere	Art. 25
— Aree comprese in — diverse	Art. 26
— Istallazione di cartelli pubblicitari in — di particolare importanza turistica e panoramica	Art. 57
Zoccolo - Lungo spazi pubblici	Art. 47